



N. 43

14 ottobre 2022

## Oggetto: Nuove disposizioni per i crediti d'imposta energia elettrica e gas

### 1) Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas: proroga per i mesi di Ottobre e Novembre e nuovi importi

L'art. 1 del D.L. 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto "Aiuti-ter"), vedi ns. circolare n. 42/2022, prevede l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- a) per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- b) per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 Kw previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- c) per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- d) per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in **compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023**;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

**Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.** Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso il credito d'imposta:

- non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP;
- non è soggetto:
  - al limite di Euro 250.000 per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  - al limite generale per le compensazioni di Euro 2.000.000.



Nel caso in cui l'impresa non energivora e non gasivora si sia rifornita nei mesi di ottobre e novembre 2022 dallo stesso soggetto da cui si è rifornita nei mesi di ottobre e novembre 2019, quest'ultimo deve inviare al cliente, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione e a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energia e gas intervenuta nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso trimestre 2019;
- l'ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

**2) Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre: proroga del termine per l'utilizzazione**

L'art. 1 comma 11 del D.L. 23.9.2022 n. 144 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti